

1. La scadenza per il MUD fissata al 27 giugno 2003

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle attività produttive hanno indicato, con apposita comunicazione, la data del **27 giugno 2003** quale scadenza sia per la presentazione del MUD Rifiuti che alla Comunicazione INES2003 (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti).

Per le modalità di presentazione del MUD Rifiuti, rimandiamo al nostro precedente **Notiziario n. 5/a del 24 marzo 2003**.

2. La dichiarazione INES2003

Per quanto riguarda la dichiarazione per l'Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti (INES) precisiamo quanto segue.

La dichiarazione che si svolgerà nell'anno in corso è la dichiarazione INES2003 ed è **riferita all'anno 2002**.

Riferimento normativo

Per lo svolgimento della dichiarazione INES2003 il principale riferimento normativo è il D.M. 23 novembre 2001 che con i suoi allegati 1 e 2 (linee guida e questionario) stabilisce "dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 372".

Integrazione della dichiarazione INES nel MUD

La dichiarazione INES è stata recentemente integrata nel MUD dal DPCM del 24 dicembre 2002 (Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003).

Per quanto riguarda la parte relativa alla dichiarazione INES sulle emissioni, il DPCM (vedi capitolo 2 - Emissioni), rimandando al D.M. 23 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, di fatto non comporta alcun cambiamento nella dichiarazione INES.

Novità di INES2003 rispetto a INES2002

Le principali novità della dichiarazione INES2003 rispetto alla dichiarazione INES2002 sono essenzialmente due:

- **la dichiarazione comprenderà anche dati di emissione in aria e/o acqua;**
- **la dichiarazione avverrà per via telematica con l'uso della smart card.**

Chi deve dichiarare?

Devono dichiarare tutti gli stabilimenti IPPC nelle cui emissioni in aria e/o in acqua è presente almeno un inquinante di tab. 1.6.2 o 1.6.3 superiore al valore soglia corrispondente riportato nelle stesse tabelle.

Che cosa si deve dichiarare?

Oltre ai dati di identificazione dello stabilimento, delle attività IPPC svolte e di un riferimento tecnico analogamente alla dichiarazione INES2002, quest'anno si devono comunicare anche i dati di emissione in aria e/o in acqua.

In pratica oltre alla parte I del questionario, deve essere compilata anche la parte II e/o la parte III del questionario. La parte IV del questionario, relativa a particolari casi di emissioni in acqua, non è obbligatoria.

Quando si deve dichiarare?

La scadenza per l'invio della dichiarazione INES2003 è il **27 giugno 2003**.

Come si deve dichiarare?

La dichiarazione INES2003 avverrà **esclusivamente per via telematica** con l'utilizzo di firma digitale tramite **smart card**.

Per dichiarare per via telematica con **smart card** è necessario disporre di:

- computer;
- collegamento ad internet;
- smart card e relativo lettore.

Per dotarsi del dispositivo di firma digitale (smart card) è necessario rivolgersi ad uno degli "Enti Certificatori" accreditati presso l' AIPA.

A chi si deve inviare la dichiarazione?

La dichiarazione deve essere inviata alla propria Autorità competente e all'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici) secondo quanto riportato nel decreto.

Il contemporaneo invio della dichiarazione all'Autorità competente e all'APAT sarà realizzato dalla procedura informatica. L'invio telematico farà infatti pervenire automaticamente la dichiarazione all'APAT e contemporaneamente alla propria Autorità Competente per lo svolgimento della fase di validazione.

Per informazioni ed assistenza a INES2003:

- inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica INES.info@apat.it
- rivolgersi alla propria Camera di Commercio.

Tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della dichiarazione INES2003 saranno rese disponibili in tempo utile sul sito Ecocerved, al seguente indirizzo:

<http://www.sinanet.anpa.it/INES/Dichiarazione2003.htm>

3. Registro delle imprese e firma digitale

Si sta avvicinando la data del **1° luglio 2003**, data in cui dovrebbe avere inizio l'invio obbligatorio delle pratiche al Registro delle imprese per via telematica.

Vorremmo nuovamente ricordare agli Studi e ai singoli utenti che ancora non hanno provveduto:

1. Di provvedere a dotarsi di tutte le **attrezzature dei software ed hardware necessari**.

A tale proposito si rimanda alla Sezione "Trasmissione Telematica" – I requisiti per le stazioni trasmittenti. I diversi sistemi di pagamento dei diritti e dei costi informatici.

2. Di procedere alla **richiesta di rilascio dei dispositivi di firma digitale** (smart-card) per i propri clienti che ne sono ancora sprovvisti o di invitare i clienti stessi a recarsi presso gli Uffici della Camera di Commercio per richiedere la smart card.
3. Di **iniziare a far uso dell'invio telematico**, almeno per le pratiche più semplici.

A proposito dell'invio telematico dei bilanci di esercizio si ricorda che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003 il Decreto del Ministero delle attività produttive 20 marzo 2002 con il quale si proroga al **30 giugno 2003** la **sperimentazione dell'invio telematico dei bilanci di esercizio delle società al Registro delle imprese.**

Si invita caldamente a far uso dell'invio telematico.

Se il primo impatto con la pratica telematica, e quindi con le nuove procedure di formazione e di presentazione delle pratiche al Registro delle imprese, può sembrare non sicuramente dei più semplici, si può in ogni caso essere certi che, una volta a regime, tale sistema porterà sicuramente:

- a) **alla semplificazione degli adempimenti;**
- b) **alla riduzione dei costi e dei tempi di lavoro;**
- c) **all'accelerazione dei tempi della pubblicità legale;**
- d) **alla trasformazione dello sportello fisico in sportello virtuale, accessibile 24 ore su 24.**

4. Il collegio sindacale nelle società cooperative

Con l'emanazione del **decreto legislativo n. 220 del 2002**, con il quale è stata riordinata la materia della vigilanza sugli enti cooperativi, sono stati introdotte novità che rendono i controlli più agili e più penetranti.

In particolar modo, agli articoli 13 e 14, sono state ridefinite le nuove regole e la disciplina transitoria per la nomina del Collegio sindacale negli enti cooperativi.

Due sono i principi di ordine generale fissati dalla norma:

- 1) agli enti cooperativi e loro consorzi **si applicheranno le norme in materia di collegio sindacale previste per le Srl** di cui all'articolo 2488 del codice civile;
- 2) agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla **emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi**, si dovranno applicare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.

La norma, semplice nella sua lettura, ha presentato invece aspetti più complessi legati alla validità temporale del provvedimento e sulla sorte degli stessi collegi sindacali.

La norma aveva fissato, infatti, come termine finale “l’emanazione” (e non l’entrata in vigore) dei decreti di riforma del novo diritto societario. Quindi, secondo una interpretazione letterale della norma, il D. Lgs. n. 220/2002 avrebbe dovuto avere una efficacia limitata, e precisamente dal 23 ottobre 2002 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 220) fino al 22 gennaio 2003 (data di emanazione del D. Lgs. n. 5 del 2003), con la conseguenza che dal 23 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003 il collegio sindacale delle società cooperative sarebbe dovuto essere disciplinato dal Codice civile del 1942.

Ma, nelle intenzioni del legislatore, il D. Lgs. n. 220 doveva essere una norma-ponte che avrebbe dovuto disciplinare in maniera più compiuta la materia del collegio sindacale delle società cooperative nel periodo transitorio, che avrebbe termine con l’entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Questa è stata l’interpretazione del Ministero delle attività produttive, il quale ha sostanzialmente espresso il parere che, **fino al 1^a gennaio 2004, le società cooperative sono tenute a rispettare il disposto di cui agli articoli 13 e 14 del più volte citato D. Lgs. n. 220 del 2002.**

Sulla linea di questa interpretazione si possono, quindi, fissare sinteticamente i seguenti principi:

1. Le società cooperative, i cui collegi sindacali scadono nel periodo che intercorre tra il 23 ottobre 2002 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 220/2002) e il 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma del diritto societario), **hanno l’obbligo di nominare quali componenti del collegio sindacale solo soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili**, nel rispetto della disposizione dettata all’art. 2397 C.C.;
2. **I collegi sindacali attualmente in carica**, indipendentemente dal possesso dei requisiti dei componenti, resta in carica fino alla scadenza naturale, ma non oltre il 31 dicembre 2004, termine ultimo per l’adeguamento dello statuto alle nuove norme sul diritto societario (art. 223-duodecies, comma 1, disp. att.).

Per un approfondimento sull’argomento, si rimanda alla Sezione “La riforma del diritto societario – Testi e commenti” – “Il collegio sindacale nelle società cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario”.